COMMISSIONE XI

**LAVORO PUBBLICO E PRIVATO**

**17.**

# SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 GIUGNO 1988

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **GIORGIO GHEZZI**

## INDICE

PAG.

**Sostituzioni:**

Ghezzi Giorgio, *Presidente* ..... 3

**Disegno di legge** (Seguito della discussione e approvazione):

Norme in materia di primo inquadramento nella nona qualifica funzionale per il personale appartenente al comparto ministeriale ed a quello delle Aziende e delle Amministrazioni dello Stato, nonché disposizioni transitorie per l'inquadramento nei profili professionali del personale ministeriale *(Approvato dalla I Commissione permanente del Senato)* (2663) ..... 3

Ghezzi Giorgio, *Presidente* 3, 5, 7, 10, 16 17, 18, 21

Biondi Alfredo ..... 6

PAG.

Borruso Andrea ..... 6, 9, 17

Cavicchioli Andrea ..... 6, 17

Cirino Pomicino Paolo, *Ministro per la funzione pubblica* ..... 7, 16, 17, 21

Facchiano Ferdinando ..... 6

Gelpi Luciano, *Relatore* ..... 3, 18

Pallanti Novello ..... 10, 17

Rotiroti Raffaele ..... 6

Samà Francesco ..... 5, 17

Sapienza Orazio ..... 7

**Votazione segreta:**

Ghezzi Giorgio, *Presidente* ..... 21

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 12,45.**

ORAZIO SAPIENZA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

*(È approvato).*

**Sostituzioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Antonio Bassolino, Gianfranco Fini e Salvatore Sanfilippo sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Edilio Petrocelli, Adriana Poli Bortoni e Michele D'Ambrosio.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Norme in materia di primo inquadramento nella nona qualifica funzionale per il personale appartenente al comparto ministeriale ed a quello delle Aziende e delle amministrazioni dello Stato, nonché disposizioni transitorie per l'inquadramento nei profili professionali del personale ministeriale (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (2663).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme in materia di primo inquadramento nella nona qualifica funzionale per il personale appartenente al comparto ministeriale ed a quello delle Aziende ed Amministrazioni dello Stato, nonché disposizioni transitorie per l'inquadramento nei profili professionali del personale ministeriale », già approvato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 28 aprile 1988.

Comunico che la V Commissione bilancio, in data 19 maggio 1988, ha deliberato di esprimere parere favorevole sul disegno di legge.

Comunico, altresì, che la I Commissione affari costituzionali, in data 2 giugno 1988, ha deliberato di esprimere parere favorevole sul disegno di legge alla seguente condizione: « che all'articolo 1, comma 3, sia sanata la situazione di disparità che si determina a danno di alcune categorie di dipendenti pubblici in violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione »; e con la seguente osservazione: « Si sottolinea l'esigenza di sanare la situazione di disparità che si determina tra diverse categorie di dipendenti pubblici in ragione della differente anzianità di servizio prevista nei commi 1 e 2 dell'articolo 1 ai fini dell'inquadramento nella nona qualifica ».

Faccio presente ai colleghi che i numerosi emendamenti predisposti dai vari gruppi sono stati trasmessi alla Commissione bilancio per il parere di competenza. In attesa di ricevere quest'ultimo, riterrei opportuno far svolgere la relazione e quindi aprire la discussione sulle linee generali, perché da essa potrebbero emergere indicazioni utili alla Commissione.

L'onorevole Gelpi ha facoltà di svolgere la relazione.

LUCIANO GELPI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, il testo del disegno di legge n. 2663, recante norme in materia di primo inquadramento della nona qualifica funzionale per il personale appartenente al comparto ministeriale e a quello delle Aziende e delle Amministrazioni dello Stato, nonché disposizioni transitorie per l'inquadramento nei profili

professionali del personale ministeriale, approvato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 28 aprile 1988, ripete sostanzialmente il contenuto dei due precedenti decreti-legge presentati dal Governo: il primo, decaduto per decorrenza del termine costituzionale; il secondo, invece, respinto dall'Assemblea del Senato.

Il Governo, coerentemente con gli impegni programmatici, si è astenuto da un'ulteriore reiterazione dei precedenti decreti-legge, preferendo presentare il disegno di legge al nostro esame.

La nona qualifica funzionale, già prevista dal protocollo d'intesa tra il Governo e le organizzazioni sindacali relativo al personale dei ministeri per i rinnovo contrattuale 1982-1984, è stata istituita dall'articolo 2 del decreto-legge n. 9 del 28 gennaio 1986, convertito con modificazioni dalla legge n. 78 del 24 marzo 1986.

Il decreto-legge citato istituisce la nona qualifica funzionale per il personale che alla data di entrata in vigore della legge n. 312 del 1980 rivestiva la qualifica di direttore di sezione, nonché per tutti i dipendenti dell'*ex* carriera direttiva con particolari posizioni professionali.

Il disegno di legge al nostro esame intende soddisfare l'esigenza di rispettare gli impegni già sottoscritti con le organizzazioni sindacali, a fronte della deliberazione n. 57 del 16 novembre 1987, con la quale le sezioni riunite della Corte dei conti hanno opposto il rifiuto assoluto di registrazione nei confronti di alcune disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 494 del 17 settembre 1987, concernente norme risultanti dagli accordi contrattuali definiti con le organizzazioni sindacali per il triennio 1985-1987, relativi al personale dei ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, del servizio sanitario nazionale e della scuola.

L'organo di controllo aveva, infatti, ritenuto di non dover dare corso alla richiesta di registrazione con riserva deliberata dal Consiglio dei ministri, argomentando come tale inquadramento violasse i limiti di organico (50 per cento della dotazione organica dell'ottavo livello) previsti dal terzo comma dell'articolo 2 del decreto-legge n. 9 del 28 gennaio 1986, convertito con modificazioni dalla legge n. 78 del 24 marzo 1986.

Pertanto, al fine di dare coerente applicazione agli impegni a suo tempo sottoscritti con le organizzazioni sindacali per i comparti citati, nonché di dare un'adeguata risposta al personale interessato che da troppo tempo si trova in condizioni di incertezza, si pone l'esigenza di approvare il presente disegno di legge per ricostituire le disposizioni relative al primo inquadramento del personale di cui trattasi nella nona qualifica funzionale.

Per questi motivi, pur esprimendo una valutazione positiva sul provvedimento teso a sanare la situazione esistente ed a porre le premesse per la sistemazione complessiva della materia, esprimo perplessità sull'emendamento introdotto dal Senato che estende l'inquadramento al nono livello a due categorie di funzionari tecnico-scientifici del Ministero per i beni culturali (quella degli archeologi e quella degli storici dell'arte), che provoca un'ingiustificata discriminazione rispetto agli altri funzionari che svolgono attività tecnico-scientifiche e di ricerca (archivisti e bibliotecari) e che hanno finora avuto livelli giuridici e professionali pari a quelli degli archeologi e storici dell'arte.

Inoltre, la norma in parola non prevede alcuna disposizione transitoria ai fini dell'accesso alla nona qualifica funzionale in favore dei funzionari che si trovavano nelle qualifiche iniziali dei ruoli dell'*ex* carriera direttiva prima dell'entrata in vigore della legge n. 312 e che, attualmente, hanno una notevole anzianità (fino a dodici anni) nella predetta *ex* carriera direttiva.

Per questi motivi è opportuno, a mio avviso, che, mentre il Governo onora gli impegni sottoscritti con le organizzazioni sindacali, si evitino discrasie nei confronti di altre categorie del pubblico impiego.

Signor presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, questo provvedimento pone le premesse per la sistemazione complessiva della materia; mi permetto però di esprimere riserve riguardo all'articolo 1 così come risulta modificato dal Senato, perché esso stravolge, in contrasto con le premesse della legge n. 312, l'esigenza di riaccorpare in qualifiche omogenee personale che svolge le stesse funzioni ed ha lo stesso livello di responsabilità e di anzianità.

Entrando nel merito del provvedimento, desidero far osservare come gli articoli 1 e 2 riproducono – con l'eccezione delle modifiche richiamate – lo stesso contenuto delle disposizioni in precedenza incluse nei decreti presidenziali ricettivi degli accordi contrattuali per i comparti interessati.

L'articolo 3 contiene, invece, disposizioni transitorie per l'accesso ai profili professionali del personale dei ministeri e consentirà l'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, attuativi di prescrizioni normative in materia di accesso a profili professionali di qualifiche superiori, previsti nella legge n. 312 del 1980 – per questa parte ancora inattuata – e nell'articolo 2 del decreto-legge n. 283 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 432 del 1981.

Con l'articolo 4, si rende possibile, anche al personale ministeriale assunto dopo la data di entrata in vigore della legge n. 312 del 1980, la partecipazione ai corsi di riqualificazione riservati allo stesso personale ministeriale, rimediando così alle attuali carenze esistenti nella formazione professionale.

Il provvedimento prevede inoltre, all'articolo 5, la corresponsione del trattamento economico provvisorio al personale interessato, salvaguardando altresì gli effetti prodotti dai precedenti decreti-legge non convertiti. L'articolo 6 detta la disciplina relativa alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 4 del disegno di legge stesso.

La V Commissione bilancio ha espresso, in data 19 maggio 1988, parere favorevole sul provvedimento; la I Commissione affari costituzionali, ha formulato anch'essa parere favorevole a condizione che al terzo comma dell'articolo 1 sia sanata la situazione di disparità che si determina a danno di alcune categorie dei dipendenti pubblici in violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.

In qualità di relatore, ritengo urgente giungere ad una rapida approvazione del disegno di legge al nostro esame, per superare le incertezze derivanti, in particolare, dalla mancata conversione dei due decreti-legge precedentemente richiamati. Credo, inoltre, che occorra utilizzare questa occasione per affrontare con serietà l'intera questione del rapporto di pubblico impiego, anche perché le modifiche approvate dal Senato hanno aperto la strada a numerose rivendicazioni avanzate da molti settori del pubblico impiego.

Infine, propongo la costituzione di un Comitato ristretto che affronti l'esame dei diversi emendamenti proposti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCESCO SAMÀ. Constato che, finalmente, questa mattina entriamo nel merito del provvedimento dopo aver perso del tempo prezioso che avrebbe potuto essere impiegato per giungere all'approvazione del testo. Infatti, ci si è attardati, senza aprire la discussione sulle linee generali, a parlare del parere della I Commissione, che ancora non conoscevamo ufficialmente.

Il gruppo comunista è favorevole ad una rapida approvazione di questo provvedimento, che considera nel complesso positivo, anche perché esso pone fine ad una storia che si trascina ormai da anni. Pertanto, ha presentato pochissimi emendamenti, uno dei quali, riguardante la Cassa depositi e prestiti, è soltanto esplicativo e mira ad evitare talune esclusioni

in contrasto con lo spirito del provvedimento. Tuttavia, è disposto a ritirarlo qualora rimanesse agli atti della Commissione una dichiarazione del Governo, avente valore di interpretazione autentica, che parifichi qualifiche, categorie e livelli. L'altro emendamento, di maggiore rilievo, è diretto a superare la discriminazione introdotta dal Senato; esso concerne il terzo comma dell'articolo 1 ed è conforme alla condizione posta nel parere della Commissione affari costituzionali.

RAFFAELE ROTIROTI. Anche il gruppo socialista cercherà, nei limiti del possibile, di recuperare il tempo perduto senza, però, nascondere che permangono aspetti sui quali è necessario fare chiarezza per eliminare situazioni di disparità di trattamento che riguardano il personale statale nel suo complesso.

Tra gli emendamenti presentati dal nostro gruppo, alcuni sono estensivi, altri di precisazione: quelli estensivi riguardano gli archivisti ed i bibliotecari, nonché il personale promosso al grado di direttore di sezione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 155 della legge n. 312 dell'11 luglio 1980.

Riteniamo che alcune precisazioni possano essere introdotte attraverso la soppressione di una parte del secondo comma dell'articolo 1, oppure con una specificazione al terzo comma dello stesso articolo relativamente ai cinque anni di servizio effettivo – requisito previsto dal secondo, ma non dal terzo comma – per consentire una lettura più chiara, anche in relazione al secondo comma dell'articolo 2.

Si tratta di rilevanti questioni, sulle quali richiamiamo l'attenzione della Commissione.

FERDINANDO FACCHIANO. Siamo lieti che il provvedimento arrivi finalmente in porto e diamo atto al ministro per la solerzia e per la preveggenza dimostrate.

Gli emendamenti da noi presentati mirano ad eliminare le disparità di trattamento a danno di categorie ingiustamente escluse dal provvedimento. Il Senato ha già provveduto ad ampliare l'area di applicazione delle norme agli archivisti ed ai bibliotecari. Mi auguro che l'allargamento divenga definitivo in questa sede; raccomando tuttavia alla Commissione, quale atto di giustizia, l'inserimento in tale area di categorie come, per esempio, quella di cui all'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890.

ANDREA CAVICCHIOLI. Intervengo per un'osservazione di natura procedurale relativa al rapporto intercorrente tra una Commissione chiamata ad esprimere un parere vincolante ed un'altra che esamina un determinato provvedimento in sede legislativa.

Non posso che concordare con il relatore nell'evidenziare l'oggettiva discrepanza creata dal Senato. Tuttavia, pur dando atto al ministro della volontà che lo ispira ed apprezzando l'intenzione della Commissione di svolgere un proficuo lavoro, devo mantenere le riserve avanzate sulla richiesta di riesame del parere da parte della I Commissione, invitando tutti i gruppi ad esprimersi su tale questione. Le considerazioni relative al problema procedurale da affrontare non devono essere basate su logiche di schieramento, ma su valutazioni obiettive in ordine alle esigenze del nostro lavoro.

ALFREDO BIONDI. Mi associo alle considerazioni del collega che mi ha preceduto, convenendo sulla non opportunità di creare un precedente procedurale in materia di pareri alle Commissioni che lavorano in sede legislativa.

Occorre giungere alla definizione dei problemi in esame. A tale scopo, ritengo utile la costituzione di un Comitato ristretto per l'esame degli emendamenti, secondo quanto proposto dal relatore. La valutazione delle proposte contenute negli emendamenti, anche da me presentati, potrà consentire di soddisfare alcune particolari esigenze e di eliminare le disparità attualmente contenute nel provvedimento.

ANDREA BORRUSO. Desidero ricordare che il provvedimento al nostro esame è collegato con l'accordo per il rinnovo del

contratto del pubblico impiego e si riferisce, in particolare, all'inquadramento nella nona qualifica, costituendo, contemporaneamente, una risposta alle osservazioni sollevate dalla Corte dei conti.

Al di là del parere formulato dalla I Commissione e del fatto che si tratta di un parere vincolante, ritengo che possano essere avanzate due proposte: in primo luogo, quella di approvare un emendamento che sani la divaricazione introdotta nell'ambito di una stessa categoria dalla modifica approvata dal Senato e che modifichi il contenuto del terzo comma dell'articolo 1; in secondo luogo, quella di ritirare tutti gli emendamenti che tendono ad allargare l'area di applicazione del provvedimento, trasformandoli in un ordine del giorno che inviti il Governo a sanare in altra sede le sperequazioni rilevate.

ORAZIO SAPIENZA. Desidero osservare che le vicende legate al provvedimento al nostro esame sono esemplari di un modo di procedere del Parlamento che è l'esatto contrario di quello che dovrebbe essere e che dà corpo alla tesi di un'istituzione perennemente in balìa delle *lobbies* e dei gruppi di pressione. Personalmente, sono stato avvicinato da molti dipendenti pubblici « sfusi » e « a pacchetti », se mi è consentita l'espressione, tutti interessati a modifiche, definite dagli interessati « di poco conto », tendenti ad ampliare la sfera dei beneficiari di questo provvedimento.

La tentazione, sempre presente nei parlamentari, di sostituirsi al sindacato per fornire risposte a richieste « sacrosante », non soddisfatte contrattualmente, deve essere contrastata, non dimenticando che il contratto è sempre sintesi ed equilibrio di interessi contrapposti.

In occasione dell'esame di questo provvedimento tale tentazione ha subìto sollecitazioni fortissime e nessuno, compreso chi vi parla, ha avuto il coraggio e la forza di resistere; conseguentemente, la logica dell'emendamento ha coinvolto tutti, cosicché ora ci troviamo in una situazione ai limiti dell'assurdo, con i sindacati confederali preoccupati per il fatto che si stia imboccando una strada volta alla distruzione dello strumento contrattuale.

Sapete bene, onorevoli colleghi, che non è saggio fare di queste affermazioni, anche perché esempi come quello del provvedimento per l'INPS dimostrano che stiamo facendo di tutto per dare corpo alle preoccupazioni dei sindacati.

Dunque, il problema non è tanto quello di emendare il provvedimento dilatando la sfera dei beneficiari, quanto quello di dare ragione o torto al Governo approvando o respingendo questo disegno di legge così com'è, lasciando al provvedimento in discussione al Senato la possibilità di sanare situazioni – ammesso che ve ne siano – che abbisognino di intervento.

Questa è la mia opinione. Nel caso in cui fosse diverso il divisamento della Commissione, insisterei nella richiesta di votazione dell'emendamento da me presentato nell'intento di rispondere alle sollecitazioni di cui ho detto poc'anzi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PAOLO CIRINO POMICINO, *Ministro per la funzione pubblica*. Ringrazio i commissari intervenuti nel corso dello svolgimento della discussione sulle linee generali.

Mi sta a cuore – essendo questo il mio primo incontro con la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera, su un tema per altro assai delicato – richiamare una considerazione di carattere generale, già espressa con grande senso di opportunità dall'onorevole Sapienza.

Il relatore – anch'egli con molta puntualità – ha sottolineato come in realtà questo disegno di legge (che succede ad un decreto-legge decaduto) non è altro che la coda di un contratto tra Governo e sindacati, che, per resistenze della Corte dei conti e per difficoltà che sarebbe troppo lungo ricordare ma che sono note

ai componenti di questa Commissione, ha dovuto trovare lo strumento legislativo per essere attuato.

Basterebbe tale considerazione per indurre a sposare la tesi per cui, dovendosi dare copertura legislativa ad un accordo tra due parti, non si può fare altro che approvare o respingere il provvedimento in esame (come giustamente ha osservato l'onorevole Sapienza).

Introdurre in questa sede una serie di altre questioni significherebbe, in realtà, travisare quel regime pattizio tra Governo e sindacati che è stato delineato con la legge-quadro sul pubblico impiego.

Certamente, il Parlamento è sovrano e pertanto deciderà come meglio riterrà opportuno. Tuttavia, mi corre l'obbligo di sottolineare come, in un quadro generale di rapporti estremamente delicati tra Governo e confederazioni sindacali (e, a mio parere, tra Parlamento e sindacati), se la materia contrattuale diviene oggetto di continui interventi legislativi da parte del Governo e del Parlamento, si finisca per favorire quel processo di frantumazione sindacale che è già in atto nel nostro paese ed a causa del quale diventa sempre più difficile ripristinare il sistema di relazioni sindacali postulato dallo Stato moderno per garantire al proprio interno ogni ipotesi di sviluppo.

Quanto sto dicendo ha valore anche alla luce della nota vertenza contrattuale che si è chiusa in questi ultimi giorni.

Non so se ai componenti di questa Commissione sia presente il numero immenso di sindacati che crescono e si alimentano in ogni settore di attività. Ciò accade perché, al di là delle norme sulla rappresentatività (alle quali tenteremo di porre rimedio con l'accordo intercompartimentale), c'è una rincorsa basata su particolarismi che impone una doppia scelta: o quella di ricondurre le piccole formazioni sindacali che si alimentano di piccoli particolarismi e, quindi, determinano il frastagliamento delle istanze, perdendo così di vista il quadro generale cui Governo e Parlamento sono, primi fra tutti, necessitati a vincolarsi; oppure quella di reggere ciascuno una « sponda » di un quadro generale di incompatibilità non solo finanziaria ma anche di governo specifico, nel caso del pubblico impiego, e, quindi, di sottoporsi ad un'emorragia di iscritti, che premono proprio nell'indicazione di fatti del tutto settorializzati.

Se, in questo quadro generale – su cui credo non mancherà occasione di svolgere un dibattito politico in Parlamento ed in particolare in questa Commissione – si realizza un'« invadenza » del potere legislativo nella materia riservata alla contrattazione, la frantumazione dei sindacati finirà per essere totale.

In realtà, i soggetti interlocutori sono i più diversi. La stessa esigenza di un quadro unitario, sentita dalle grandi organizzazioni sindacali, viene puntualmente superata da una serie di « invadenze », nella materia riservata alla contrattazione nell'ambito della legislazione sul pubblico impiego.

Ovviamente, vi sono « strade maestre ».

Se il Parlamento ritiene, nel caso specifico (quantunque il Governo desideri ricevere da questa Commissione un indirizzo preciso, al termine di un ampio dibattito politico), che sia da rivedere la legge-quadro sul pubblico impiego (che io personalmente reputo giusto rivedere) e da recuperare alla disciplina legislativa anche parte del pubblico impiego, ha già davanti a sé una « strada maestra ».

Quel che non si può continuare a fare è lasciare alla contrattazione una materia molto ampia per poi intervenire sul piano legislativo: questo è un modo se non proprio « schizofrenico » certamente non utile alle strategie dei gruppi parlamentari e tanto meno alla capacità del Governo di governare (come si è potuto constatare nel corso della recente delicata vertenza sulla scuola).

Il disegno di legge in discussione altro non è che la copertura legislativa di un accordo sindacale. In esso vi è stata un'« invadenza » costituita dall'introduzione, da parte del Senato, del terzo comma dell'articolo 1.

Desidero fare presente all'onorevole Rotiroti che tale modifica va interpretata

soltanto nel senso di un'integrazione del requisito dell'iscrizione all'albo professionale con quello del possesso di una specializzazione postuniversitaria, senza che s'intenda eliminato il requisito dell'anzianità minima di servizio richiesta per l'inquadramento nella nona qualifica.

Riferendomi all'intervento dell'onorevole Samà, desidero precisare che l'interpretazione della norma dallo stesso richiamata è proprio quella suggerita nel suo intervento e per la quale ha predisposto un emendamento.

Il Governo, proprio in considerazione del fatto che si sta dando attuazione ad un accordo sindacale, ha pensato bene di presentare due distinti provvedimenti, il primo dei quali – quello ora in discussione – mira a dare solo copertura legislativa a tale accordo, mentre il secondo riguarda la soppressione dei ruoli ad esaurimento. Su quest'ultimo, si potrebbero recuperare le questioni che i due rami del Parlamento ritenessero di evidenziare.

Sul caso specifico, onorevole Biondi, il Governo ha già presentato un emendamento sui bibliotecari ed archivisti, che è stato formalizzato ed accettato dalla Commissione affari costituzionali del Senato nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge sul ruolo ad esaurimento.

Pertanto, il Governo vorrebbe che il disegno di legge in discussione fosse approvato così com'è e che le questioni sollevate con i numerosi emendamenti predisposti (una delle quali è stata risolta nel corso dell'esame dell'altro provvedimento) venissero trasfuse in un ordine del giorno che impegni il Governo a dare loro soluzione in un altro provvedimento, in cui esse potrebbero assumere una veste formalmente più corretta ed avere la necessaria copertura finanziaria.

Ritengo opportuno chiedere un riesame del parere da parte della I Commissione, in relazione al fatto nuovo costituito dalla presentazione dell'altro provvedimento. Tuttavia, poiché tengo molto al parere espresso dagli onorevoli Pallanti, Cavicchioli e Borruso, intendo avanzare una proposta a testimonianza dell'assenza di pregiudizi da parte del Governo.

La mia proposta è di sospendere la seduta in attesa del parere che sta per essere espresso dalla Commissione bilancio. Se tale parere sarà favorevole su alcuni emendamenti, recederò dal mio atteggiamento e sarò disposto ad esaminarli. Se, al contrario, la Commssione bilancio esprimerà parere contrario su tutti gli emendamenti, non rimarranno che due strade: o la richiesta di riesame del parere della I Commissione, com'è stato da me proposto, o la rimessione all'Assemblea, in quanto ci troviamo di fronte a due condizioni entrambe ostative.

ANDREA BORRUSO. Intervenendo sulle dichiarazioni del ministro, devo dire che rimango sempre affascinato dai suoi interventi e che, se fossi stato disattento sulla premessa logica del suo intervento, il successivo svolgimento di esso sarebbe stato talmente convincente da spingermi ad accettarlo, quasi per naturale conseguenza.

Vorrei tuttavia partire dalla premessa, secondo la quale questo provvedimento è un atto sostanzialmente dovuto, in quanto rappresenta una copertura legislativa al meccanismo dell'inquadramento nella nona qualifica, che costituisce parte integrante dell'accordo sul pubblico impiego. Fin qui non sorge alcun problema, in quanto il Governo ha presentato un provvedimento certamente coerente rispetto all'accordo sindacale.

Non sarebbe sorta alcuna questione se il Senato non avesse introdotto un emendamento che, di fatto, spacca una categoria considerata unitaria.

A mio giudizio, in questa fase occorre evitare l'introduzione di emendamenti che potrebbero allargare la platea degli interessati e che, conseguentemente, si rivelerebbero incoerenti con l'accordo stesso. Ritengo che si debba procedere solo a ricompattare la categoria ed in questo senso aderisco al parere espresso dalla I Commissione.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, a mio parere non esistono pro-

blemi, come d'altra parte emerge dalle dichiarazioni rese dal ministro al Senato.

L'assenza di copertura, invece, indicherebbe l'esistenza di un errore nel calcolo dell'onere complessivo del contratto. Poiché non credo che il Governo non abbia calcolato correttamente tale onere, ritengo che non vi siano problemi dal punto di vista della copertura finanziaria.

Ribadisco l'esigenza di ricompattare una categoria che è stata « spezzata » dal malaugurato emendamento introdotto dal Senato; si rende pertanto necessario un atto che è politico prima ancora che giuridico. La procedura indicata dal ministro è tuttavia pericolosissima; infatti, se cercassimo di sanare la situazione mediante un altro provvedimento, renderemmo meno contenibile la spinta su altre richieste.

Per questo motivo, sono contrario al ricorso ad un provvedimento distinto, in seguito al quale si verificherebbero spinte difficilmente controllabili. La mia proposta è quella di approvare l'emendamento diretto a sanare questa situazione, rinviando alla valutazione del Governo, attraverso la presentazione di un ordine del giorno, l'adempimento di tutte le altre richieste che devono, comunque, essere coerenti con l'accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali. Mi sembra che questa soluzione sia la meno pericolosa rispetto ad una situazione che appare di difficile contenimento.

Se mi è consentito, vorrei sollevare un altro problema, che affido alla memoria del ministro: esso riguarda l'interpretazione della legge n. 56, in rapporto ad un emendamento del Governo approvato in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 86 del 1988. Infatti, ad una lettura più attenta, risulta che con tale emendamento si vanifica l'applicazione dell'articolo 16 della legge citata. Pongo tale questione perché sussiste una notevole confusione – in merito alla sua interpretazione – che si è poi accresciuta in seguito all'emanazione di un'ulteriore circolare da parte del Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. In merito alla questione sollevata dall'onorevole Borruso nell'ultima parte del suo intervento, che apre una parentesi rispetto al tema in discussione, ritengo che sarebbe opportuno un incontro tra l'ufficio di presidenza della Commissione ed i ministri del lavoro e della funzione pubblica.

NOVELLO PALLANTI. Se, fin dall'inizio, si fosse seguita questa procedura, non si sarebbe avuto alcun intralcio.

Sottoscrivo interamente la prima parte dell'intervento del ministro Cirino Pomicino. Il nostro intento è, infatti, quello di superare la situazione che si è determinata. In quest'ottica, abbiamo chiesto, con una lettera, un incontro per chiarire la relazione esistente tra linea contrattuale, rapporti sindacali e normativa; altrimenti, rischieremmo di non capire più niente.

Ho già detto in precedenza di essere d'accordo, nella sostanza, su quanto è stato affermato dal rappresentante del Governo. Tuttavia, esiste il problema di attuare una sanatoria nell'ambito della categoria che è stata spaccata dall'emendamento approvato dal Senato. Giacché a questa soluzione si collegano altre aspettative, condivido la proposta dell'onorevole Borruso di limitare la sanatoria alla categoria richiamata, trasferendo in un ordine del giorno il contenuto degli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli articoli, avverto che sono stati presentati alcuni emendamenti all'articolo 1, dei quali mi appresto a dare lettura in attesa del parere della V Commissione bilancio.

L'onorevole Sinesio ha presentato il seguente emendamento:

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, nella nona qualifica funzionale sono inquadrati,

anche in soprannumero, a decorrere dal 1° gennaio 1987, i direttori aggiunti di divisione e qualifiche equiparate, i direttori di sezione e qualifiche equiparate, nonché il personale assunto per lo svolgimento di mansioni direttive amministrative per le quali è richiesto il possesso di apposito diploma di laurea con una anzianità di almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio delle predette mansioni direttive amministrative.

1. 1.

L'onorevole Facchiano ha presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1 sopprimere la parola:* nonché.

1. 22.

L'onorevole Vazzoler ha presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1, nono rigo, sostituire la parola:* equiparata *con le seguenti:* di settimo livello direttivo.

1. 19.

Gli onorevoli Lusetti ed Antonucci hanno presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1 sostituire le parole:* alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312 *con le parole:* alla data del 1° gennaio 1987.

1. 15.

L'onorevole Facchiano ha presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1, sostituire le parole:* il personale che alla predetta data aveva comunque maturato una effettiva anzianità di servizio nella carriera direttiva di almeno nove anni e sei mesi *con le parole:* e il personale assunto per l'esercizio di mansioni della carriera direttiva, nonché gli ispettori e i direttori delle scuole elementari in servizio al 1° settembre 1979, che alla predetta data aveva comunque maturato una effettiva anzianità di servizio nell'esercizio delle predette mansioni di almeno nove anni e sei mesi.

1. 20.

L'onorevole Sapienza ha presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1, dopo le parole:* almeno 9 anni e sei mesi, *aggiungere:* e a decorrere dal 1° gennaio 1988, anche in soprannumero, il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, che abbia già maturato, al momento della entrata in vigore della presente legge, una effettiva anzianità di servizio, nella carriera direttiva, di almeno 9 anni e 6 mesi, e comunque, anche successivamente, al maturare di tale anzianità.

*In alternativa al comma 4, sesto rigo, sostituire:* cinque *con*: due; *al tredicesimo rigo sostituire:* cinque *con*: due.

1. 21.

L'onorevole Gelpi ha presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1, dopo le parole:* nove anni e sei mesi *aggiungere:* nonché il personale contemplato nell'articolo 4, comma 14-*bis* della legge 17 febbraio 1985, n. 17, nell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 1985, n. 427, e nell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890.

1. 23.

L'onorevole Facchiano ha presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* nonché il personale di cui all'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, all'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 1985, n. 427, ed all'articolo 4, comma 14-*bis* della legge 17 febbraio 1985, n. 17.

1. 24.

L'onorevole Baghino ha presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , nonché il personale contemplato nell'articolo 4, comma 14-*bis*, della legge 17 febbraio 1985, n. 17, nell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 1985, n. 427, e nell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890.

1. 32.

Gli onorevoli Mancini e Gelpi hanno presentato il seguente emendamento:

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-*bis*. — Ai funzionari inquadrati nella IX qualifica funzionale e che prima di tale ultimo inquadramento rivestivano la qualifica di Direttore di Divisione aggiunto ed equiparata, pervenuti a tale ultima qualifica a seguito di scrutinio per merito comparativo, secondo il vecchio ordinamento, prima della entrata in vigore della legge 13 luglio 1980, n. 312, e che abbiano effettivamente svolto da data antecedente a tale legge le funzioni proprie di detta qualifica, è conferita in sede di prima applicazione della presente legge, la promozione alla qualifica di Direttore di Divisione o equiparata dei ruoli ad esaurimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e prima della soppressione degli stessi.

1. 18.

L'onorevole Santoro ha presentato il seguente emendamento:

*Al comma 2, sostituire le parole:* per le quali è richiesto il *con le parole:* che sono in *e sopprimere le parole:* con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio della predetta attività.

1. 2.

L'onorevole Martuscelli ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Nella nona qualifica sono, altresì, inquadrati gli appartenenti alla ex carriera direttiva assunti mediante concorso, che abbiano almeno cinque anni di effettivo servizio.

1. 10.

L'onorevole Rotiroti ha presentato il seguente emendamento:

*Al comma 2 sopprimere le parole:* con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio della predetta attività.

1. 25.

L'onorevole Rais ha presentato il seguente emendamento:

*Al comma 2 aggiungere, dopo:* predetta attività, *le parole:* per coloro i quali sono sprovvisti del titolo di abilitazione.

1. 13.

L'onorevole Gelpi ha presentato il seguente emendamento:

*Al comma 2 aggiungere, dopo:* predetta attività, *le parole:* per coloro i quali sono sprovvisti del titolo di abilitazione.

1. 16.

Gli onorevoli Samà, Diaz e Pallanti hanno presentato il seguente emendamento:

*Al termine del comma 2 aggiungere le seguenti parole:* per coloro i quali sono sprovvisti del titolo di abilitazione.

1. 17.

L'onorevole Borruso ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

3. Le attività tecnico-scientifiche e di ricerca svolte dal personale scientifico di cui all'articolo 4, lettera *d)*, del decreto

del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, sono equiparate, ai fini dell'inquadramento, alle attività tecnico-professionali di cui al comma precedente.

3-*bis*. Il personale di cui al comma precedente, con almeno cinque anni di effettivo esercizio delle rispettive attività, è inquadrato, anche in soprannumero, nella nona qualifica.

1. 3.

Gli onorevoli Pallanti, Diaz, Samà, Balbo, Francese e Nicolini hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Le attività tecnico-scientifiche e di ricerca svolte dal personale scientifico di cui all'articolo 4, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, sono equiparate, ai fini dell'inquadramento, alle attività tecnico-professionali di cui al comma precendente. Il personale predetto, con almeno cinque anni di effettivo esercizio delle rispettive attività, è inquadrato, anche in soprannumero, nella nona qualifica.

1. 14.

L'onorevole Cima ha presentato il seguente emendamento:

*Il comma 3 è sostituito dal seguente:*

3. Le attività tecnico-scientifiche svolte dagli esperti e ricercatori ai sensi dell'articolo 4, lettera *e)*, legge 2 marzo 1963, n. 283, costituenti il personale scientifico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, specificato ai numeri dal 2 al 7 della tabella 1 annessa al predetto decreto, sono equiparate ai fini dell'inquadramento alle attività tecnico-professionali per le quali è richiesto il relativo titolo di abilitazione professionale.

1. 27.

L'onorevole Biondi ha presentato il seguente emendamento:

*Il comma 3 è sostituito dal seguente:*

3. Le attività tecnico-scientifiche e di ricerca svolte dal personale scientifico appartenente alla ex carriera direttiva di cui all'articolo 4, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, sono equiparate, ai fini dell'inquadramento, alle attività tecnico-professionali di cui al comma precedente. Il predetto personale, con almeno cinque anni di effettivo esercizio delle rispettive attività, è inquadrato, anche in soprannumero, nella nona qualifica.

1. 28.

L'onorevole Pisicchio ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

3. Le attività tecnico-scientifiche e di ricerca svolte dal personale scientifico di cui all'articolo 4, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, sono equiparate, ai fini dell'inquadramento, alle attività tecnico-professionali di cui al comma precedente.

3-*bis*. Il personale di cui al comma precedente, con almeno 5 anni di effettivo esercizio delle rispettive attività, è inquadrato, anche in soprannumero, nella nona qualifica.

1. 4.

Gli onorevoli Piro, Cavicchioli, Artioli ed Orciari hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

3. Le attività tecnico-scientifiche e di ricerca svolte dal personale scientifico di cui all'articolo 4, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, sono equiparate, ai fini dell'inquadramento, alle attività tecnico-professionali di cui al comma precedente.

3-*bis*. Il personale di cui al comma precedente, con almeno 5 anni di effettivo esercizio delle rispettive attività, è inquadrato, anche in soprannumero, nella nona qualifica.

1. 5.

L'onorevole Santoro ha presentato il seguente emendamento:

*Il comma 3 è sostituito dal seguente:*

3. Nella nona qualifica sono inoltre inquadrati gli appartenenti alla ex carriera direttiva assunti mediante concorso per l'esercizio di attività tecnico-professionali o che abbiano comunque svolto attività tecnico-scientifica che abbiano maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio della predetta attività.

1. 6.

Gli onorevoli Nucci Mauro e Loiero hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Le attività tecnico-scientifiche svolte dagli esperti e ricercatori ai sensi dell'articolo 4, lettera *e)*, della legge 2 marzo 1963, n. 283 e successive modificazioni, concernenti il personale scientifico di cui all'articolo 4, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, specificate ai nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della tabella I annessa al predetto decreto, sono equiparate, ai fini degli inquadramenti, alle attività tecnico-professionali di cui al comma 2.

1. 7.

Gli onorevoli Gelpi e Sapienza hanno presentato il seguente emendamento:

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge, si trova inquadrato nel 7° livello da almeno 5 anni e nell'8° livello, oltre a possedere le tecnicità scientifiche ed il rilievo esterno delle funzioni svolte, sia in possesso del diploma di laurea specifico, dei titoli di specializzazione oppure gli appositi corsi necessari e contemplati dalle singole amministrazioni per la progressione di carriera, viene inquadrato al 9° livello.

1. 30.

Gli onorevoli Bianchi e Gelpi hanno presentato il seguente emdamento:

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 14-*bis*, della legge 17 febbraio 1985, n. 17, all'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 1985, n. 427 e all'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, si applicano ai fini giuridici dalle decorrenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, e ai fini economici dalle date di entrata in vigore delle norme stesse.

1. 31.

L'onorevole Rotiroti ha presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere al comma 4, in fine, le seguenti parole:* e il personale promosso direttore di sezione (o equiparato) ai sensi del secondo comma dell'articolo 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

1. 8.

L'onorevole Gelpi ha presentato il seguente emendamento:

*Al comma 4, dopo le parole:* da iscrivere alla 9° qualifica *aggiungere le seguenti parole:* e il personale promosso direttore di sezione (o equiparato) ai sensi del secondo comma dell'articolo 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

1. 11.

L'onorevole Facchiano ha presentato il seguente emendamento:

*Al comma 4, dopo le parole:* nonché il personale dell'ex carriera direttiva appartenente a profili professionali da iscrivere alla nona qualifica *aggiungere:* compreso il personale promosso direttore di sezione o qualifica equiparata ai sensi del secondo comma dell'articolo 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

1. 29.

Gli onorevoli Nucci e Loiero hanno presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-*bis*. Sono inquadrati, in soprannumero, nella qualifica di Primo dirigente tutti i direttori di divisione del ruolo ad esaurimento attualmente in servizio presso le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo.

1. 9.

Gli onorevoli Mancini Vincenzo e Gelpi hanno presentato il seguente emendamento:

*Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:*

4-*bis*. Al personale direttivo inquadrato nella IX qualifica funzionale, in prima applicazione della presente legge, è riconosciuta nella qualifica stessa ai fini delle classi retributive, l'anzianità complessiva eccedente i periodi di servizio previsti per il primo inquadramento. Al personale direttivo che all'entrata in vigore della presente legge rivestiva la qualifica di direttore aggiunto di divisione e che a tale qualifica è pervenuto prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 1980, n. 312, sono comunque attribuite 3 classi retributive in aggiunta a quelle spettanti in applicazione del comma precedente.

1. 12.

L'onorevole Biondi ha presentato il seguente emendamento:

*Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:*

4-*bis*. Il personale che alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva la qualifica di direttore aggiunto di divisione è inquadrato nel ruolo ad esaurimento.

1. 26.

Gli onorevoli Samà e Pallanti hanno presentato il seguente emendamento all'articolo 2:

*Al comma 1, quinto rigo, dopo le parole:* nella nona qualifica funzionale aggiungere: o livelli equipollenti.

2. 1.

Gli onorevoli Poli Bortone e Sospiri hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-*bis*.

1. Il personale di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 4, primo comma, con la qualifica di commesso capo, coordinatore superiore, segretario capo e qualifiche equiparate, nonché il personale destinatario del successivo quarto comma è inquadrato anche in soprannumero e con le decorrenze risultanti da ciascun provvedimento già emesso, nella qualifica funzionale immediatamente superiore a quella risultante, per il restante personale, dall'applicazione dell'ottavo comma del medesimo articolo.

2. 01.

Gli onorevoli Nucci Mauro e Loiero hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-*bis*.

1. Il personale di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 4, primo

comma, con la qualifica di commesso capo, coadiutore superiore, segretario capo o qualifiche equiparate, nonché il personale destinatario del successivo quarto comma, è inquadrato, anche in soprannumero, e con le decorenze risultanti da ciascun provvedimento di inquadramento già emesso, nella qualifica funzionale immediatamente superiore a quella risultante, per il restante personale, dall'applicazione dell'ottavo comma del medesimo articolo.

3. 01.

L'onorevole Antonucci ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-*bis*.

1. Il personale di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 4, primo comma, con la qualifica di commesso capo, coadiutore superiore, segretario capo o qualifiche equiparate, nonché il personale destinatario del successivo quarto comma, è inquadrato, anche in soprannumero, e con le decorrenze risultanti da ciascun provvedimento di inquadramento già emesso, nella qualifica funzionale immediatamente superiore a quella risultante, per il restante personale, dall'applicazione dell'ottavo comma del medesimo articolo.

3. 02.

L'onorevole Gelpi ha presentato il seguente emendamento all'articolo 4:

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. In sede di prima applicazione sono altresì inqudrati nella IX qualifica funzionale gli appartenenti alla ex carriera direttiva che abbiano svolto per non meno di 6 anni effettivo esercizio delle funzioni in analoghe attività tecnico-amministrative.

4. 1.

Gli onorevoli Gelpi e Bianchi hanno presentato il seguente emendamento all'articolo 6:

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-*bis*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4 dell'articolo 1 si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 4, comma 28, della legge 17 febbraio 1985, all'articolo 9 della legge 7 agosto 1985, n. 427, e all'articolo 14 della legge 7 agosto 1985, n. 428.

6. 1.

Comunico che la V Commissione bilancio ha poc'anzi deliberato di esprimere parere contrario su tutti gli emendamenti dei quali ho dato lettura.

PAOLO CIRINO POMICINO, *Ministro per la funzione pubblica*. Presento, a nome del Governo, un articolo aggiuntivo 1-*bis*, pregando il presidente Ghezzi di darne lettura a questa Commissione e chiedo che sia trasmesso alla Commissione bilancio per il parere.

Ritengo essenziale la mia partecipazione alla seduta in sede consultiva della V Commissione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo aggiuntivo testé presentato dal ministro Cirino Pomicino a nome del Governo:

*Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:*

ART. 1-*bis*.

*(Primo inquadramento nella nona qualifica del personale tecnico-scientifico e di ricerca).*

1. Il personale appartenente alla ex carriera direttiva che svolge le attività tecnico-scientifiche e di ricerca indicate nella tabella 1, nn. 5, 6 e 7, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, in possesso di almeno cinque anni di effettivo servizio nelle predette attività, è inquadrato,

anche in soprannumero, nella nona qualifica funzionale a decorrere dal 1° gennaio 1987.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in circa 1.200 milioni per il 1988 e 610 milioni annui per gli anni successivi, si provvede mediante corrispondenti riduzioni dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1988-90 nel capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, parzialmente utilizzando l'accantonamento « riforma del processo amministrativo ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 01.

Sospendo brevemente la seduta, per consentire al rappresentante del Governo di partecipare alla contemporanea seduta in sede consultiva della Commissione bilancio.

**La seduta, sospesa alle 13,40, è ripresa alle 14,35.**

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 2663.

Comunico che la V Commissione bilancio ha deliberato poc'anzi di esprimere parere favorevole sull'articolo aggiuntivo presentato dal Governo.

Invito, pertanto, i presentatori a ritirare gli emendamenti sui quali è stato espresso parere contrario dalla Commissione bilancio.

NOVELLO PALLANTI. Il gruppo comunista ha concentrato la propria attenzione su un solo emendamento, il cui senso è stato completamente colto nell'articolo aggiuntivo presentato dal Governo.

Ritiriamo, pertanto, tutti gli emendamenti da noi presentati, ritenendo fugati i dubbi anche in relazione al nostro emendamento esplicativo, riguardo al quale il ministro ha convenuto sull'interpretazione che equipara qualifiche, categorie e livelli.

FRANCESCO SAMÀ. Per la precisione, chiedo al rappresentante del Governo se al primo comma dell'articolo 2, al quinto rigo, dopo le parole « nella nona qualifica funzionale » siano da intendersi aggiunte le parole: « o livelli equipollenti » per le aziende che non hanno qualifiche funzionali.

PAOLO CIRINO POMICINO, *Ministro per la funzione pubblica*. Questa è l'interpretazione che deve essere data.

ANDREA CAVICCHIOLI. Dichiaro di ritirare gli emendamenti presentati dal gruppo socialista.

ANDREA BORRUSO. Il gruppo della democrazia cristiana ritira gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati e concorrerà a formulare un ordine del giorno che impegni il Governo ad affrontare i problemi evidenziati da tali proposte di modifica.

L'articolo aggiuntivo presentato dal Governo corrisponde sostanzialmente al contenuto di un emendamento da me firmato; incidentalmente, quindi, noto che è difficile comprendere come mai il mio emendamento abbia ricevuto il parere contrario della Commissione bilancio, mentre quello del Governo ha avuto parere favorevole.

PAOLO CIRINO POMICINO, *Ministro per la funzione pubblica*. Devo fornire un chiarimento, cui occorrerebbe riferirsi in futuro: gli emendamenti di iniziativa parlamentare ricevono il parere contrario della Commissione bilancio quando non quantifichino adeguatamente gli oneri e non indichino la relativa copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Ricordo che sono stati ritirati tutti gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati dai gruppi comunista, socialista e della democrazia cristiana.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

*(Primo inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale dipendente dai Ministeri).*

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, nella nona qualifica funzionale sono inquadrati, anche in soprannumero, a decorrere dal 1° gennaio 1987, i direttori aggiunti di divisione e qualifiche equiparate, nonché il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata ed il personale che alla predetta data aveva comunque maturato una effettiva anzianità di servizio nella carriera direttiva di almeno nove anni e sei mesi.

2. Nella nona qualifica sono, altresì, inquadrati gli appartenenti alla ex carriera direttiva assunti mediante concorso per l'esercizio di attività tecnico-professionali per le quali è richiesto il possesso di apposito diploma di laurea e relativo titolo di abilitazione professionale, anche se conseguito successivamente alla data di assunzione, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio della predetta attività.

3. Ai soli fini dell'inquadramento di cui al comma precedente, per le attività tecnico-professionali per le quali non è prevista l'abilitazione professionale, il possesso del requisito della frequenza di un anno di specializzazione a livello universitario richiesto dai relativi bandi di concorso è equiparato al titolo di abilitazione professionale.

4. Sono inoltre inquadrati nella nona qualifica i direttori, appartenenti all'ex carriera direttiva, preposti ad uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o di stabilimento non riservati a qualifiche dirigenziali, con almeno cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni, il personale assunto per compiti di studio e ricerca ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, transitato in ruolo in applicazione del combinato disposto degli articoli 30 e 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio delle predette attività, nonché il personale dell'ex carriera direttiva appartenente a profili professionali da ascrivere alla nona qualifica.

Data la momentanea assenza dei presentatori, sono da ritenere decaduti gli emendamenti 1. 22, 1. 20, 1. 24, 1. 32, 1. 2, 1. 27, 1. 28, 1. 6, 1. 29 e 1. 26 di cui ho precedentemente dato lettura.

Pongo in votazione l'articolo 1.

*(È approvato).*

Il Governo ha presentato l'articolo aggiuntivo 1. 01, di cui ho dato precedentemente lettura.

LUCIANO GELPI, *Relatore.* Dichiaro di essere favorevole a tale articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del Governo 1. 01, accettato dal relatore.

*(È approvato).*

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 2.

*(Primo inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale dipendente dalle Aziende e dalle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo).*

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 54, 55 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, nella nona qualifica funzionale sono in-

quadrati, anche in soprannumero, a decorrere dal 1° gennaio 1987, i direttori aggiunti di divisione e qualifiche equiparate, nonché il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata ed il personale che alla predetta data aveva comunque maturato una effettiva anzianità di servizio nella carriera direttiva di almeno nove anni e sei mesi.

2. Nella nona qualifica sono, altresì, inquadrati gli appartenenti alla ex carriera direttiva assunti mediante concorso per l'esercizio di attività tecnico-professionali per le quali è richiesto il possesso di apposito diploma di laurea e relativo titolo di abilitazione professionale, nonché il personale tecnico laureato, inquadrato nei ruoli ove è richiesta l'abilitazione professionale suddetta, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio della predetta attività.

3. Inoltre sono inquadrati nella nona qualifica i direttori ed i vice dirigenti di ottava qualifica o categoria appartenenti all'ex carriera direttiva, preposti ad uffici, istituti, stabilimenti non riservati a qualifiche dirigenziali o addetti a servizi di particolare rilevanza, con almeno cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni, il personale assunto per compiti di studio e ricerca ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, transitato in ruolo in applicazione del combinato disposto degli articoli 30 e 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio delle predette attività, nonché il personale dell'ex carriera direttiva appartenente a profili professionali da ascrivere alla nona qualifica.

*(È approvato).*

Data l'assenza dei presentatori, è da ritenere decaduto l'articolo aggiuntivo 2. 01.

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 3.

*(Disposizioni transitorie per l'accesso ai profili professionali del personale dei Ministeri).*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 28-*ter* del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, cessano di avere effetto con l'emanazione del primo provvedimento di ciascuna amministrazione statale di inquadramento del personale nei profili professionali in applicazione dell'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

2. Dalla data del provvedimento di cui al comma 1 e fino al completamento delle procedure di inquadramento del personale nei profili professionali in applicazione dell'articolo 4, nono e decimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, le amministrazioni statali non possono indire concorsi di reclutamento. Sono comunque fatte salve le assunzioni conseguenti all'espletamento di concorsi già indetti alla data di emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1, se consentite dalle disposizioni di legge vigenti.

3. L'esclusione dalla partecipazione ai corsi di riqualificazione, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, trova applicazione soltanto nei confronti degli impiegati che abbiano ottenuto, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, l'inquadramento in un profilo professionale di qualifica funzionale superiore. I corsi di riqualificazione precedono le prove selettive di cui al decimo comma del predetto articolo 4.

4. La prescrizione del termine di novanta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione alla prova selettiva, contenuta nel decimo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogata.

*(È approvato).*

ART. 4

*(Ammissione ai corsi di riqualificazione del personale ministeriale assunto dopo la data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312).*

1. Ai corsi di riqualificazione previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, è ammesso anche il personale assunto in servizio successivamente alla data del 13 luglio 1980 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, che non sia stato inquadrato, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in un profilo professionale ascritto a qualifica funzionale o livello superiore rispetto alla qualifica funzionale o livello corrispondente alla qualifica di assunzione in servizio.

2. Ferme restando, per il personale di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, le decorrenze e le modalità degli inquadramenti nei profili professionali di livello superiore previste nel terzo comma del medesimo articolo, il personale assunto in servizio con decorrenza successiva al 13 luglio 1980 sarà inquadrato, anche in soprannumero, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo al compimento del quarto anno dalla data di assunzione in servizio di ruolo.

*(È approvato).*

ART. 5.

*(Corresponsione del trattamento economico provvisorio al personale inquadrato nella nona qualifica funzionale, nonché sanatoria dei decreti-legge non convertiti).*

1. Per la corresponsione del trattamento economico al personale da inquadrare nella nona qualifica funzionale, ai sensi della presente legge, trova applicazione il disposto dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1987, n. 537, e 26 febbraio 1988, n. 46.

*(È approvato).*

ART. 6.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, per quanto concerne gli articoli 1 e 2, con i fondi compresi negli stanziamenti previsti, rispettivamente, per la copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, e 18 maggio 1987, n. 269, mentre, per quanto attiene l'articolo 4, al relativo onere, valutato in lire 80 miliardi per l'anno 1989 e in lire 29 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per gli anni medesimi, recata dall'articolo 1, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il finanziamento dei rinnovi contrattuali del personale delle amministrazioni statali per il triennio 1988-1990.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

ART. 7.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*(È approvato).*

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Antonucci, Battaglia Pietro, Biondi, Borruso, Cavicchioli, Facchiano, Gelpi, Mastrogiacomo, Pallanti, Rais, Rotiroti, Samà e Vazzoler hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione lavoro pubblico e privato in relazione all'approvazione del disegno di legge n. 2663, tenuto anche conto del parere della I Commissione (affari costituzionali) della Camera dei deputati, rilevata l'esigenza di sanare ulteriori situazioni di disparità tra diverse categorie di dipendenti pubblici, evidenziate anche dal dibattito tenutosi in Commissione,

impegna il Governo

a sanare le situazioni evidenziate, in un corretto rapporto con le organizzazioni sindacali e in coerenza con gli accordi già raggiunti e definiti per il triennio 1985-1987 ».

2663/XI/1.

PAOLO CIRINO POMICINO, *Ministro per la funzione pubblica.* Il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme in materia di primo inquadramento nella nona qualifica funzionale per il personale appartenente al comparto ministeriale ed a quello delle Aziende e delle Amministrazioni dello Stato, nonché disposizioni transitorie per l'inquadramento nei profili professionali del personale ministeriale » *(Approvato dalla I Commissione permanente del Senato)* (2663):

Presenti e votanti ..... 25
Maggioranza ..... 13

Voti favorevoli ..... 25
Voti contrari ..... 0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Antonucci, Azzolini, Balbo, Battaglia Pietro, Biondi, Borruso, Cavicchioli, D'Ambrosio, Facchiano, Gelpi, Ghezzi, Lodi Faustini Fustini, Mastrogiacomo, Migliasso, Nappi, Pallanti, Petrocelli, Rais, Rebecchi, Recchia, Rotiroti, Samà, Sapienza, Tealdi, Vazzoler.

**La seduta termina alle 15.**

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO